

STATUTO

IL BLUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAROSINO TA VIA PER
FRANCAVILLA FONTANA S.N.

Numero REA: TA - 140854

Codice fiscale: 02368320731

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al Rep. 91077	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART. 1	
	E' costituita, con sede in Carosino, una Società Cooperativa	
	con la denominazione "IL BLUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	L'assemblea dei soci può deliberare l'istituzione di sedi	
	secondarie, sedi amministrative, sedi operative, uffici	
	amministrativi e filiali in altre località del territorio	
	nazionale. La Società ha la durata fino al 31.12.2050, e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea,	
	anche prima della scadenza del termine.	
	ART. 2	
	La Cooperativa in ragione dell'intento di scambio	
	mutualistico si propone di realizzare finalità di mutualità	
	prevalente avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento	
	delle proprie attività degli apporti di beni, servizi e di	
	lavoro da parte dei soci, per tanto richiede di essere	
	iscritta nell'apposito albo. I soci cooperatori della	
	cooperativa intendono perseguire lo scopo di procurare nuove	
	occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per	
	altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di	
	lavoro tra soci e società, oppure di rapporto di lavoro	
	subordinato, tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa. La prestazione dei soci in favore della società	

	può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma, la	
	società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma	
	di lavoratori non soci. La cooperativa, retta dai principi	
	della mutualità, così come previsto dall'art. 26 del Dlgt CPS	
	14.12.47 n. 1577, e della solidarietà, senza finalità	
	speculative, si propone, valendosi prevalentemente	
	dell'attività dei soci cooperatori e nell'intento di	
	procurare loro, tramite la gestione associata dell'impresa,	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali di	
	raggiungere i seguenti scopi:	
	la cooperativa, che non persegue finalita' di lucro ed retta	
	dai principi della mutualita', nell'intento di assicurare ai	
	soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e	
	dell'eventuale regolamento interno, ha per oggetto il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla	
	promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi.in relazione a ciò la cooperativa pu gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi:-	
	attivitá e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di	
	assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso	
	la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza;- centri diurni di accoglienza e socializzazione	

	e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualita'	
	della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la	
	cultura ed il turismo sociale;- attivita' di formazione	
	professionale;- attivita' di ricerca, sensibilizzazione e	
	animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di	
	renderla piu' consapevole e disponibile all'accoglienza di	
	persone in stato di bisogno.la societa', cosi' come previsto	
	dalle leggi vigenti in materia, pu usufruire dei benefici e	
	delle misure disposte a favore della cooperazione sociale ed	
	accedere a contributi e finanziamenti statali, regionali e	
	comunitari stanziati a tali scopi. a tali fini la cooperativa	
	potra' anche richiedere contributi e finanziamenti sia da	
	parte dello stato che da enti regionali, locali e della	
	comunita' europea la societa' , per la realizzazione delle	
	attivita' statutarie, potra' concorrere a licitazioni,	
	convenzioni o affidamenti da privati o enti pubblici, anche	
	militari, potra' assumere ordinativi di lavoro anche	
	concorrendo a pubblici appalti, purchè in regola con	
	l'iscrizione nel registro prefettizio previsto dal	
	d.lgs.c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577. su delibera del	
	consiglio d amministrazione potra' aderire alle associazioni	
	nazionali di categoria e alle relative associazioni	
	provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative di attivita' mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.la cooperativa	

	potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine	
	a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia	
	indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonche',	
	tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:a)	
	potra' assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma, escluso lo scopo di collocamento, in societa' ed altri	
	enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute	
	e non, soprattutto ove ci si reputera' conveniente e non in	
	contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento	
	delle proprie finalita' statutarie;b) potra' concedere avalli	
	cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del	
	credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonche' a favore di altre cooperative,-c) potra' stimolare lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una	
	sezione di attivita' disciplinata, da apposito regolamento	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ammessi da	
	almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e con il	
	pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque	
	assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale. pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	

	pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 3	
	Il numero dei soci, esclusivamente persone fisiche, deve	
	essere in numero non inferiore a tre. I soci si possono	
	suddividere nelle seguenti categorie: a) soci ordinari; b)	
	soci finanziatori; Possono essere soci ordinari tutti coloro	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non	
	avendo interessi contrastanti con quelli della società, e per	
	la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, siano in possesso di	
	requisiti tecnico-professionali utili al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale di cui all'articolo precedente. Potranno	
	essere soci anche elementi con compiti esclusivamente	
	amministrativi e tecnici in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa. Nel caso in cui, con	
	apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei	
	prestiti, limitatamente ai soci, è data facoltà ai soci	
	stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo	
	costituito. Possono essere soci finanziatori persone fisiche	
	che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a	
	programmi finalizzati allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale. In ogni caso	
	non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati ed i	

	falliti non riabilitati. Ogni socio è iscritto in una	
	apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate. All'atto dello	
	scioglimento della cooperativa, le quote dei soci	
	finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale. E' fatto divieto ai	
	soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative,	
	associazioni e società che perseguano identici scopi sociali	
	o che, comunque, esplichino attività concorrente, salvo	
	specifico assenso da parte dell'assemblea dei soci. Il socio	
	deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento	
	del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili	
	con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua	
	attitudine personale e professionale a partecipare	
	all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.	
	ART. 4	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al	
	competente organo amministrativo. La domanda deve indicare:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed	
	attività svolta;	
	b) la categoria di soci a cui richiede essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	d) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello	
	statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare	
	alle delibere prese dagli organi sociali. Sull'accoglimento	

	delle domande delibera l'organo amministrativo entro 1 mese	
	dalla ricezione della domanda. Trascorso tale termine la	
	domanda si intende respinta.	
	In ogni caso il socio finanziatore dovrà altresì indicare il	
	periodo minimo di permanenza nella società prima del quale	
	non è ammesso il recesso. Sull'accoglimento della domanda	
	decide l'organo amministrativo.	
	ART. 5	
	Al nuovo socio ordinario ammesso potrà essere richiesta,	
	oltre l'importo del capitale sociale sottoscritto, una somma	
	a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dal competente	
	organo amministrativo per ciascun esercizio sociale tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultati dall'ultimo	
	bilancio approvato.	
	ART. 6	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e	
	dell'eventuale sovrapprezzo, nei termini indicati all'art. 13;	
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere	
	legalmente prese dall'assemblea o dal competente organo	
	amministrativo.	
	ART. 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il	
	socio cooperatore: a) che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare	

	al raggiungimento degli scopi sociali Spetta al competente	
	organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a	
	norma della Legge e del presente statuto, legittimino il	
	recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della	
	società.	
	ART. 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dal competente	
	organo amministrativo essere escluso il socio: a) che non è	
	più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione; b)	
	che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la	
	società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci; c)	
	che svolge l'attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società, senza la preventiva autorizzazione dell'organo	
	amministrativo; d) che non osserva le disposizioni contenute	
	nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 29 oppure	
	le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti; e) che senza giustificati motivi, non adempie	
	puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la	
	società. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio	
	inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il	
	socio si mantenga inadempiente. Le deliberazioni concernenti	
	recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai	

	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Tale forma di comunicazione si applica anche alle	
	richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale	
	diniego da parte della cooperativa. L'esclusione diventa	
	operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro	
	soci.	
	ART. 9	
	Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al	
	rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella	
	misura e con le modalità stabilite dall'art. 10 salvo la loro	
	responsabilità a norma di legge. Gli eredi, entro un anno	
	dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo	
	ottenuto la restituzione delle quote anzidette, possono	
	designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e	
	succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi	
	diritti ed obblighi. Il designato diventa però socio soltanto	
	previa ammissione da parte dell'organo amministrativo.	
	ART. 10	
	Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto,	
	espulso o dichiarato decaduto, la liquidazione delle quote	
	versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio,	
	in misura però mai superiore al valore nominale delle quote	
	stesse, eventualmente rivalutate. In ogni caso l'organo	
	amministrativo potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi	

	sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il	
	rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto	
	bilancio. L'esclusione del socio cooperatore determina	
	automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro	
	effettuata all'interno della cooperativa.	
	ART. 11	
	Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma	
	degli articoli 4 e 7, 8 e 9 devono essere comunicate mezzo	
	lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere	
	al Collegio arbitrale. Il ricorso, a pena di decadenza, deve	
	essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni	
	dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto	
	sospensivo. E' fatto sempre salvo il ricorso all'autorità	
	giudiziaria ordinaria.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 12	
	Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale	
	sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato	
	di quote sociali del valore nominale non inferiore a € 25,00	
	né superiore al limite massimo di legge; b) dalla riserva	
	ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione e con	
	le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi agli eredi o legatari dei soci defunti; c)	
	dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate	
	dai soci per tasse di ammissione ; d) da eventuali riserve	

	straordinarie; e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	rappresentativi degli apporti dei soci finanziatori formati	
	da un numero illimitato di quote del valore nominale di	
	massimo € 50,00; f) da ogni altro fondo o accantonamento	
	costituito a copertura di particolari rischi o di previsione	
	di oneri futuri g) da liberalità, da contributi di enti	
	pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla	
	cooperativa e ammessi dalla legge.	
	ART. 13	
	L'importo delle quote sottoscritte e del relativo	
	sovrapprezzo dovrà essere versato: a) almeno il 50% all'atto	
	della sottoscrizione; b) il rimanente nei termini da	
	stabilirsi dall'organo amministrativo. Detta disposizione si	
	applica anche agli aumenti delle quote sottoscritte dai soci	
	durante l'esistenza della società, nonché agli apporti dei	
	soci finanziatori. Nessun socio può possedere quote per un	
	importo complessivo superiore a 100.000,00 Euro.	
	ART. 14	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né	
	essere cedute senza l'autorizzazione del competente organo	
	amministrativo, salvo quanto previsto dalla Legge per i soci	
	finanziatori.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 15	

	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo	
	le disposizioni del Codice Civile. Gli avanzi netti di	
	gestione risultati dal bilancio saranno così destinati: a)	
	non meno del 30% al fondo di riserva legale indivisibile; b)	
	una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni	
	legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui alla L.59/92; c) un	
	dividendo ai soci entro il limite consentito dall'art. 2514	
	lettera a); d) una quota, nella misura consentita dalle leggi	
	vigenti, alla rivalutazione delle quote nella forma prevista	
	dalla L. 59/1992; e) a remunerazione del capitale versato dai	
	soci finanziatori o cooperatori ad un tasso mai superiore del	
	2% rispetto a quello massimo previsto per i soci; f) una	
	ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata	
	alle altre riserve facoltative istituite; g) l'eventuale	
	rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea,	
	ai sensi dell'art. 2536 del codice civile. h) L'assemblea può	
	sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la	
	totalità degli avanzi netti di gestione, beninteso al netto	
	della quota di cui al punto b) ed eventualmente anche al	
	netto di quella al punto d) sia devoluta interamente al fondo	
	di riserva ordinaria. In ogni caso le riserve non sono	
	ripartibili tra i soci, neppure in caso di scioglimento della	

	società.	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 16	
	Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci;	
	b)l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione c)	
	il Collegio Sindacale,nei casi previsti dall'art. 2488 c.c..	
	ASSEMBLEA	
	ART. 17	
	L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore unico almeno una volta	
	all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro	
	180 giorni per l'approvazione del bilancio. L'assemblea	
	ordinaria delibera altresì per: a) l'eventuale nomina degli	
	amministratori, dei sindaci. del Presidente del Collegio	
	Sindacale; b) determinare il compenso degli amministratori e	
	dei sindaci; c) trattare tutti gli altri oggetti attinenti	
	alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori,	
	indicati nell'ordine del giorno; d) l'eventuale	
	responsabilità degli amministratori e dei sindaci. E' di	
	competenza dell'assemblea straordinaria deliberare per: a)	
	modifiche dell'atto costitutivo; b) nomina e poteri dei	
	liquidatori; c) ogni altra materia riservata dalla Legge alla	
	competenza dell'assemblea straordinaria. In tal caso si	

	applicano le disposizioni degli articoli 2436 e 2437 del	
	Codice Civile.	
	ART. 18	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio dei	
	Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo	
	riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea	
	sarà convocata presso la sede sociale, l'organo	
	amministrativo potrà comunque convocarla in luogo diverso	
	purché nel territorio nazionale. L'assemblea dovrà essere	
	convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per	
	iscritto da almeno due soci oppure dal collegio sindacale,	
	qualora vi sia. La convocazione dell'assemblea, tanto	
	ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di	
	avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del	
	luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da	
	affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e	
	spedito a mezzo posta ordinaria, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà essere indicata	
	anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non	
	potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi, se esistenti. Verificatosi tale caso,	

	ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	ART. 19	
	L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia	
	presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati nelle adunanze. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e	
	rappresentati all'adunanza. Tuttavia quando si tratta di	
	deliberare sullo scioglimento anticipato della società,	
	l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto	
	in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quinti	
	dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	attribuiti a tutti i soci. Nel caso di trasformazione della	
	società si applica l'art. 2545 decies.	
	In caso di cambiamento dell'oggetto sociale, i dissenzienti o	
	assenti hanno diritto di recedere dalla società; la	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre	
	giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti	
	non oltre i quindici giorni dalla data della pubblicazione	
	della deliberazione.	
	ART. 20	

	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio, compresi i finanziatori, ha un voto, qualunque	
	sia il numero delle azioni sottoscritte. In ogni caso i voti	
	complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non possono	
	superare la misura di un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci. I soci, che per qualsiasi motivo non possono	
	intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega	
	scritta ; ciascun socio può rappresentare un solo altro	
	socio.	
	ART. 21	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o in sua assenza dal vice presidente, o	
	dall'amministratore unico,o da altro socio designato	
	dall'assemblea. La nomina del segretario è fatta	
	dall'assemblea. Il segretario può essere un non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto dal Notaio.	
	Amministrazione	
	ART. 22	
	La società è amministrata dall'amministratore unico o dal	
	Consiglio di Amministrazione che è eletto dall'assemblea ai	
	sensi dell'art. 2542 del Codice Civile. Gli amministratori	

	durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e, salvo	
	contraria deliberazione dell'assemblea, sono dispensati dal	
	prestare cauzione . I consiglieri eleggono tra loro un	
	presidente ed eventualmente un vice presidente. Nominano	
	anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può	
	essere estraneo al consiglio. Nel caso venisse a mancare un	
	amministratore, il consiglio nomina un sostituto che durerà	
	in carica fino alla successiva assemblea generale. Gli	
	amministratori, salvo che l'assemblea non deliberi	
	diversamente, non hanno diritto a retribuzione. L'assemblea	
	può stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di	
	presenza. L'eventuale remunerazione degli amministratori	
	investiti di particolari incarichi è stabilita dal consiglio	
	d'amministrazione.	
	ART. 23	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su	
	tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale,	
	fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva	
	competenza dell'assemblea. Può perciò anche deliberare	
	l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad	
	organismi federativi e consortili, la cui azione possa	
	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché	
	concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere	

	in arbitri, anche amiche voli compositori, controversie	
	riguardanti la società. L'organo amministrativo può delegare	
	parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri	
	oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui	
	attribuzioni sono fissati dalla stessa assemblea. L'organo	
	amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici	
	anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	ART. 24	
	Il Presidente del consiglio d'amministrazione o l'	
	amministratore unico può compiere tutti gli atti che	
	rientrano nell'oggetto sociale, ivi compresi l'acquisto e la	
	vendita di beni mobili registrati. Può, perciò, con una sola	
	sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti	
	pubblici. Può, pure, rilasciare procure anche per ricorsi e	
	controricorsi alla suprema corte di cassazione nonché per	
	l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad	
	altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di	
	assenza o impedimento del Presidente, i poteri a lui	
	attribuiti spettano al vice Presidente. Il Presidente ha	
	inoltre i seguenti poteri per la ordinaria gestione della	
	società a) stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni	
	genere inerenti all'attività sociale, con l'esclusione dei	
	contratti di affitto o di cessione dell'azienda, di acquisto	
	e/o vendita di immobili; b) operare nell'interesse della	

	società per l'ottenimento del credito; aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e di mutui; cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, constare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; c)	
	conferire procure, nei limiti di legge, sia generali che	
	speciali; d) concedere, cancellare, postergare ipoteche; e)	
	impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e	
	sostenerla in giudizio avanti a qualsiasi magistratura; f)	
	assumere il personale della cooperativa, fissandone le	
	mansioni e le retribuzioni; g) dare adesione della	
	cooperativa ad organismi federativi e/o consortili; h)	
	riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatoria quietanza; In caso di assenza o impedimento potrà	
	delegare i propri poteri ad altro socio, nonché con speciale	
	procura, ad impiegati della società e solo per singoli atti o	
	categorie di atti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 25	
	Il collegio sindacale, viene nominato ove necessario ai sensi	
	dell'art.2543, si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il	
	Presidente del Collegio stesso. Tutti i sindaci effettivi o	
	supplenti sono scelti tra quelli iscritti nel Registro dei	

	Revisori Contabili. I Sindaci durano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili. Il compenso, se l'assemblea lo stabilisce,	
	spettante ai sindaci è fissato sulla base delle tariffe	
	professionali di riferimento, con delibera dell'assemblea	
	all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro	
	ufficio.	
	ART. 26	
	Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della	
	società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto	
	ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la	
	corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite	
	alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e	
	l'osservanza delle norme stabilite dalla Legge per la	
	valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale	
	deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di	
	cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà	
	sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o	
	custodia. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il	
	Collegio Sindacale può richiedere al competente organo	
	amministrativo, notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti	
	deve farsi constare nell'apposito libro verbali.	
	ART. 27	
	I sindaci devono assistere alle adunanze dell'organo	

	amministrativo. I sindaci che non assistono senza	
	giustificato motivo durante un esercizio sociale, a due	
	adunanze dell'organo amministrativo, decadono dall'ufficio. I	
	sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla Legge in caso di omissione da	
	parte dei competenti organi societari. I Sindaci infine,	
	hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	ART. 28	
	Tutte le controversie che potranno sorgere in relazione al	
	rapporto sociale, all'interpretazione, all'esecuzione del	
	presente atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente	
	dagli organi sociali, saranno rimesse al giudizio di un	
	arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'	
	Ordine degli Avvocati di Taranto su istanza della parte	
	interessata più diligente. Si richiamano gli artt. 34,35,36	
	del D.lgs 17/01/2003 nr. 5	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	ART. 29	
	E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura	
	superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di	
	requisiti mutualistici. Le riserve sociali non sono mai	
	ripartibili fra i soci durante la vita sociale. Il patrimonio	
	sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo	
	rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato	
	conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale	

	sovrapprezzo, nonché dei dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla L.	
	59/92. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 30	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi e da approvarsi dall'assemblea . Nello stesso	
	regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore	
	e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e	
	le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti,	
	nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti	
	della società .	
	ART. 31	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea con la	
	maggioranza prevista nell'art. 19 per lo scioglimento	
	anticipato della società, nominerà uno o più liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	ART. 32	
	Per tutto quanto non è contemplato nel seguente statuto,	
	valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative	
	a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità	
	agli effetti tributari.	
	Firmato De Angelis Ciro, Giandomenico Cito Notaio. Vi è il	